

La Scuola Nazionale

Direzione - Redazione - Amministrazione
ROMA - Via P. Amedeo, 42 - Tel. 470202-470492
Per la pubblicità rivolgersi all'Amministrazione

ORGANO UFFICIALE DELLA CISNAL - SCUOLA

Gratuito agli iscritti alla CISNAL-SCUOLA.
Per i non iscritti, una copia L. 50 - Abbonamenti: Ordinario L. 1.000 - Sostenitore L. 5.000

Sped. in abb. post. gruppo II - 70% (quindicinale)

ANNO VI (nuova serie) - N. 7 - 10 Gennaio 1971

INDICATI DAI SINDAGATI DELLA CISNAL-SCUOLA AGLI INSEGNANTI

Obiettivi irrinunciabili per la dignità e il decoro

Un discorso nuovo

La pubblicazione dei decreti delegati ha confermato, ove ve ne fosse stato bisogno, la truffa a danno degli insegnanti di ogni ordine e grado derivata dall'operazione riassetto: rapporti interni ed esterni garantiti dalla legge n. 831 non rispettati, erosione degli stipendi ancora più accentuata, nessun provvedimento atto a definire e valutare la funzione docente e via di questo passo.

Non è da oggi che andiamo dicendo quanto ora tutti possono agevolmente constatare e non abbiamo mai cessato di additare le responsabilità di una siffatta situazione.

A questo punto, senza trascurare almeno la corretta applicazione dei predetti decreti, è necessario porre un discorso nuovo per la dignità del personale che opera nella Scuola. E' quanto hanno fatto gli organi direttivi dei Sindacati della CISNAL-SCUOLA i quali hanno indicato in cinque punti essenziali le richieste di fondo: 1) stipendio unico; 2) indennità di espansione scolastica; 3) reversibilità della pensione e dell'indennità di buonuscita senza distinzione di sesso; 4) contingenza sull'intero stipendio; 5) assegni familiari commisurati all'effettivo costo della vita.

Per quanto riguarda il primo punto, a parte sono dette le ragioni della nostra posizione. Qui vogliamo ricordare soltanto la «particolarità» della funzione docente, particolarità che impone una diversa valutazione.

L'espansione scolastica è un fatto incontrovertibile. Ciò ha comportato, e comporta, una maggiore mole di lavoro per tutti. Solo ad alcuni, però, è stato riconosciuto, in termini retributivi, un corrispettivo per le maggiori prestazioni. Agli insegnanti, niente. Eppure, i primi ad essere investiti dal fenomeno sono proprio loro e per il maggior numero di allievi cui debbono rivolgersi e per l'aumentato impegno didattico-professionale loro richiesto e per le numerose prestazioni extra scolastiche praticamente imposte da nuove disposizioni.

La reversibilità della pensione e dell'indennità di buonuscita, prima ancora di essere un problema di giustizia, riveste il carattere di un problema di moralità.

Ma come, lo Stato, al momento delle ritenute, tratta tutti allo stesso modo; poi, ad un certo momento, si accorge del sesso di coloro che hanno subito le predette ritenute e incamera quanto di diritto — perché di un diritto si tratta — spetta alla donna. E' enorme!

e. m.

(Continua a pag. 4)

RICHIESTE DI FONDO

- 1 - stipendio unico
- 2 - indennità di espansione scolastica
- 3 - reversibilità della pensione e della buonuscita senza distinzione di sesso
- 4 - contingenza sull'intero stipendio
- 5 - assegni familiari adeguati al reale costo della vita

Insoddisfacenti i decreti delegati

Il 7 gennaio sono apparsi nella Gazzetta Ufficiale i decreti delegati (approvati il 22 dicembre 1970 dal Consiglio dei Ministri) in attuazione della delega conferita al governo per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti dallo Stato.

Il giudizio sui provvedimenti non può essere che negativo, in relazione anche alle attese di tanti anni. Infatti, numerosi problemi sono rimasti insoluti o hanno avuto una soluzione insoddisfacente. Eccone alcuni:

1) il rinvio di due anni della riliquidazione delle pensioni mortifica e danneggia gravemente, ancora una volta, il personale in quiescenza;

2) la funzione docente non è stata presa nemmeno in esame per cui nessun provvedimento è stato preso, in tal senso, a favore degli insegnanti;

3) molte rivendicazioni, tra cui

In 2ª pagina

Immissione degli abilitati nei ruoli della scuola media.

In 3ª pagina

Una proposta di legge per i non insegnanti comandati.

In 4ª pagina

I trasferimenti nelle medie superiori.

quella del mantenimento della parità retributiva in corrispondenza degli ex coefficienti di stipendio, non hanno trovato alcuna realizzazione;

4) il riassetto delle carriere e delle retribuzioni non risolve neppure lontanamente il problema relativo all'allineamento del trattamento economico degli statali, e quindi degli insegnanti, a quello del personale degli enti pubblici;

5) nessuna risposta è stata data alle richieste avanzate relative alle mensilità aggiuntive, all'estensione della scala mobile a tutto lo stipendio, all'aggiornamento delle quote di aggiunta di famiglia, alla reversibilità della pensione e dell'indennità di buonuscita senza distinzione di sesso.

Questi obiettivi rimangono oggetto di tenace impegno per i Sindacati della CISNAL-SCUOLA per il prossimo futuro sindacale fino a quando non saranno stati pienamente raggiunti.

A coronamento di tutto ciò, come è naturale, la commedia.

In un primo momento — eravamo in clima natalizio! — era stato assicurato che gli arretrati decorrenti dall'1 luglio 1970 sarebbero stati corrisposti con lo stipendio, aggiornato, di gennaio; ora è stato responsabilmente dichiarato che la corresponsione, per difficoltà tecniche, non potrà essere effettuata prima di marzo.

A che gioco giochiamo? Ma si

Parità di qualifica disparità di stipendio

La lunga disputa attorno al riassetto e alle retribuzioni degli statali è, per il momento, terminata.

Abbiamo la nuova legge delega. Abbiamo i tanto sospirati decreti delegati.

Di tanto travagliatissimo lavoro, a noi della Scuola interessano solo due tabelle. Per il resto se ne riparerà in sede di quella specie di araba fenice che risponde alla denominazione di "stato giuridico".

Il discorso che potremmo imbastire sull'argomento interesserebbe vari aspetti, alcuni dei quali abbiamo avuto occasione di trattare precedentemente. Potremmo, ad esempio, riprendere il discorso del rispetto della legge 831/1961 relativamente ai rapporti esterni (e cioè, con gli impiegati civili della carriera direttiva) per ampliarlo fino a considerare lo scarto codificato con i nuovi livelli raggiunti dalle retribuzioni del personale militare (ufficiali). Potremmo anche addentrarci

nei dettagli dei rapporti parametrici interni: e cioè, fra gli stessi insegnanti. Ma, a nostro avviso, il problema di fondo è un altro e su di esso desideriamo richiamare, con precedenza assoluta, l'attenzione dei nostri colleghi: è la mancata applicazione, al personale docente della scuola, del principio: *parità di qualifica o grado, parità di retribuzione*.

Da tempo andiamo affermando che il trattamento economico riservato agli insegnanti costituisce una patente violazione non solo del buon senso ma anche dei principi e delle stesse leggi che disciplinano la materia.

I decreti delegati emanati a coronamento della travagliatissima legge delega 28 ottobre 1970, n. 775 (modifiche ed integrazioni alla legge 18.3.1968, n. 249), confermano la nostra tesi. L'art. 10 di tale legge delega dispone: *"I parametri relativi ai singoli gradi o qualifiche saranno determinati valutando le rispettive attribuzioni e responsabilità, in modo che a parità o equivalenza di mansioni corrisponda uguale trattamento, qualunque sia la amministrazione o l'azienda di appartenenza"*.

Ai sensi dell'art. 87 della costituzione, il decreto legislativo di attuazione (per i parametri) di tale legge delega (il D.P.R. 28.12.1970, n. 1079) avrebbe dovuto conformarsi a tale principio direttivo, fissando un solo parametro in corrispondenza di ogni qualifica: e ciò per la ele-

Giuseppe Ciammaruconi
(Continua a pag. 4)

PER L'ORDINE E LA GARANZIA DELLO STUDIO Interpellanza della CISNAL-SCUOLA

In relazione al sempre grave stato di disagio della Scuola in conseguenza del teppismo permanentemente instaurato da ben individuate forze eversive, abilmente strumentalizzate, i Sindacati della CISNAL-SCUOLA, dopo la denuncia al Consiglio d'Europa, hanno portato il problema anche nel Parlamento italiano. Su loro iniziativa, infatti, è stata presentata una interpellanza al governo. Ecco il testo dell'interpellanza che reca le firme degli onn. Roberti, Almirante, Pazzaglia, Franchi.

"Al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Pubblica Istruzione, al Ministro per gli Interni per conoscere quali provvedimenti intendono adottare per fronteggiare la gravità della situazione in cui si trova attualmente la Scuola italiana a causa delle manifestazioni di violenza che impediscono ai docenti di esercitare il loro mandato ed agli allievi di frequentare le lezioni.

Tali provvedimenti risponderebbero, peraltro, a precise norme contenute negli articoli 33 e 34 della Costituzione ed agli impegni che l'Italia ha assunto verso il Consiglio d'Europa, ratificando la Convenzione dei diritti dell'uomo e relativi allegati".

Immissione degli abilitati nei ruoli della media

Pubblichiamo alcuni stralci del D.M. 25 agosto 1970 concernente "L'inclusione di insegnanti abilitati in graduatorie nazionali per l'immissione nei ruoli della Scuola Media".

ART. 1.

L'inclusione in graduatorie nazionali ai fini dell'immissione nei ruoli dei professori della scuola media statale può essere richiesta:

1) dagli insegnanti che abbiano prestato servizio, con qualifica non inferiore a "buono", negli istituti statali di istruzione artistica in almeno uno degli anni scolastici dal 1961-62 al 1969-70 incluso, e che abbiano conseguito l'abilitazione nella sessione di esame indetta con D. M. 15 agosto 1968;

2) dagli insegnanti elementari laureati, appartenenti ai ruoli della scuola elementare statale, che abbiano superato il periodo di prova e prestino servizio con qualifica non inferiore a "buono", e che parimenti abbiano conseguito l'abilitazione nella sessione di esame indetta con D. M. 15 agosto 1968;

3) dagli insegnanti non di ruolo delle scuole di istruzione artistica e dagli insegnanti appartenenti ai ruoli della scuola elementare statale che abbiano conseguito l'abilitazione nella sessione riservata indetta con ordinanza ministeriale 23 dicembre 1967 e successive modificazioni.

ART. 3.

L'immissione nei ruoli dei professori di applicazioni tecniche maschili e dei professori di applicazioni tecniche femminili della scuola media, nel limite della aliquota delle cattedre disponibili all'inizio di ogni anno scolastico stabilita dalle vigenti disposizioni di legge e dopo lo esaurimento delle graduatorie compilate ai sensi degli articoli 16 e 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831 e successive modificazioni e integrazioni per cattedre e posti delle sopresse scuole di avviamento professionale i cui ruoli siano stati dichiarati corrispondenti a quelli, rispettivamente, di applicazioni tecniche maschili e femminili, può essere richiesta:

1) dagli insegnanti che abbiano prestato servizio in almeno due degli anni scolastici dal 1949-50 al 1960-61 oppure in almeno uno degli anni scolastici dal 1961-62 al 1965-66 negli istituti statali o parificati di istruzione secondaria e di istruzione artistica con qualifica non inferiore a "buono";

2) dagli insegnanti di ruolo della scuola elementare, che avessero superato il periodo di prova alla data del 30 settembre 1966 e che alla stessa data prestassero servizio nella scuola statale con qualifica non inferiore a "buono";

3) dagli insegnanti che abbiano prestato almeno un anno di servizio a partire dall'anno scolastico 1961-62 fino all'anno scolastico 1968-69 incluso presso scuole statali o parificate di istruzione secondaria o di istruzione artistica con qualifica non inferiore a "buono", o che abbiano prestato servizio in almeno due degli anni scolastici dal 1949-50 al 1960-61, oppure in almeno uno degli anni scolastici dal 1961-62 al 1965-66 in qualità di lettori di italiano presso università e istituti di cultura stranieri con qualifica in nessuno degli anni suddetti inferiore a "buono" rilasciata con certificazione del Ministero degli Affari Esteri;

4) dagli insegnanti di ruolo della scuola elementare che abbiano superato il periodo di prova e prestino servizio nella scuola statale con qualifica non inferiore a "buono";

5) dagli insegnanti non di ruolo delle scuole di istruzione secondaria o di istruzione artistica e dagli insegnanti appartenenti ai ruoli della scuola elementare statale che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento delle applicazioni tecniche maschili e femminili nella sessione riservata di esami di abilitazione indetta con Ordinanza ministeriale 23 dicembre 1967 e successive modificazioni.

ART. 4.

Gli insegnanti di cui ai precedenti articoli possono chiedere la immissione in ruolo anche se abbiano superato il limite massimo di età stabilito per l'ammissione ai concorsi.

ART. 5.

Il servizio prescritto dagli articoli 1 e 3 del presente decreto ai fini dell'immissione nei ruoli della scuola media deve risultare effettivamente prestato per un periodo non inferiore a quello minimo prescritto dalle norme vigenti per l'attribuzione della qualifica.

ART. 6.

Gli aspiranti all'immissione in ruolo devono possedere, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, oltre al servizio, all'abilitazione e al titolo di studio indicati nei precedenti articoli, i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) buona condotta;

3) godimento dei diritti politici;

4) idoneità fisica all'insegnamento, che l'Amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che avranno titolo all'assunzione in ruolo.

I non vedenti possono essere assunti solo per le cattedre di italiano, latino, storia ed educazione civica e geografia, lingue straniere ed educazione musicale, ai sensi delle leggi 4 giugno 1962, n. 801 e 29 settembre 1967, n. 946.

Non possono aspirare all'assunzione in ruolo:

a) coloro che sono stati esclusi dall'elettorato attivo politico;

b) coloro che sono stati destituiti o dispensati da un impiego presso la pubblica amministrazione;

c) coloro che sono stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante pro-

duzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

d) coloro che sono incorsi nella radiazione dall'albo professionale degli insegnanti;

e) coloro che sono incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva dall'insegnamento di cui all'art. 16, n. 6 della legge 19 marzo 1955, n. 160, ovvero nella sanzione disciplinare dell'esclusione temporanea dall'insegnamento di cui all'art. 16, n. 5 della medesima legge, qualora alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande non sia trascorso il termine di sospensione dall'insegnamento corrispondente alla durata della sospensione stessa;

f) gli insegnanti elementari di ruolo che sono incorsi nelle sanzioni disciplinari del licenziamento o della interdizione scolastica di cui all'art. 1, nn. 4 e 5, del regio decreto 13 settembre 1940, n. 1469;

g) coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande hanno superato il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei professori degli istituti e scuole di istruzione secondaria.

Le domande degli aspiranti che non risultino in possesso dei requisiti prescritti dal presente e dai precedenti articoli verranno respinte, al momento in cui ne siano emerse le ragioni, con motivata comunicazione diretta all'interessato.

ART. 7.

Ai fini dell'assunzione in ruolo prevista dal presente decreto gli aspiranti devono presentare domanda in carta da bollo redatta secondo l'unito modello (allegato A) e indirizzata al Ministero della Pubblica Istruzione - Ufficio Speciale Assunzione in Ruolo Idonei e Abilitati.

La domanda deve essere datata e firmata. La firma deve essere autenticata dal capo dell'istituto o dal direttore didattico della scuola presso la quale l'aspirante presta servizio, o da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Alla domanda devono essere allegati i documenti e titoli utili per l'ammissione al beneficio e per l'attribuzione del punteggio.

ART. 8.

Le domande, redatte e documentate a norma del precedente articolo, devono pervenire al Ministero della Pubblica Istruzione - Ufficio speciale assunzione in ruolo idonei e abilitati - nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale (n.d.r. scade il 9 febbraio 1971). La tempestività è accertata dal bollo di arrivo al Ministero. Eventuali ritardi nella presentazione o nell'arrivo, anche se non imputabili all'aspirante, comportano il rigetto delle domande.

Ed ecco il modello di domanda:

Al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio speciale assunzione in ruolo di idonei e abilitati - ROMA

...I... sottoscritt... nat... a... il... e residente a... (prov...) chiede l'im-

missione nel ruolo dei professori di... nella scuola media, avendo prestato servizio in qualità di... negli anni scolastici... con qualifica non inferiore a "buono", ed essendo fornito di abilitazione all'insegnamento di... conseguita nell'esame di Stato indetto con D.M.

A tal fine dichiara:
di essere cittadino italiano;
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di...
di aver riportato le seguenti condanne penali:...

di essere incorso nella destituzione, decadenza o dispensa da altri impieghi presso la pubblica Amministrazione per le seguenti cause... e di aver riportato, quale insegnante presso scuole statali, le seguenti sanzioni disciplinari:...

di trovarsi, quanto agli obblighi militari, nella seguente posizione: ...
di essere in possesso del seguente titolo di studio: ... conseguito presso...

Per quanto concerne la documentazione, fa riferimento all'elenco contenuto nella scheda A.

Dichiara, infine, che il proprio recapito è il seguente: ... e chiede che a tale indirizzo siano inviate tutte le comunicazioni relative alla presente richiesta.

Si impegna, in ogni modo, a comunicare qualunque cambiamento del recapito stesso.

Data...

Firma

Autentica di firma

DIRAMATE DAL MINISTRO DELLA P.I.

Le norme sui trasferimenti degli insegnanti elementari

E' stata diramata dal Ministero della Pubblica Istruzione in data 30-12-1970 la circolare n. 408 (prot. n. 10/31) sui trasferimenti degli insegnanti elementari.

I Provveditori agli Studi pubblicheranno entro il 1° febbraio 1971 l'Ordinanza relativa, sicché i termini per la presentazione delle domande da parte dei maestri scadranno il giorno 3 marzo p.v.

La disciplina dei trasferimenti è rimasta sostanzialmente invariata rispetto all'anno scorso (circolare ministeriale n. 429 del 29-2-1969), ove si accettano le innovazioni sotto illustrate.

● In caso di soppressione di posti, è stabilito che gli insegnanti titolari nel plesso dove si procede alla soppressione, produrranno oltre la documentazione necessaria a determinare il diritto a permanere in sede, anche l'eventuale elenco preferenziale di sedi, ove intendano essere sistemati, redatto in carta libera (art. 2 in fine).

● Nell'articolo 5 sono stati inseriti dopo il 3°, due nuovi comma:

— Il 4°, col quale, si chiarisce che l'impegno quinquennale di permanenza nelle scuole speciali e nelle classi differenziali "si riferisce anche agli insegnanti che vi siano stati assegnati per effetto di nomina disposta a seguito di vincita di concorso ovvero di nomina della

graduatoria provinciale permanente".

— Il 5°, col quale si riconosce la possibilità di produrre domanda di trasferimento, anche per scuole diverse da quelle reggimentali, agli insegnanti delle scuole reggimentali nominati per effetto del concorso speciale (legge 2 novembre 1967 n. 1215).

● E' stata soppressa l'attribuzione di 4 punti per riunione a familiare dipendente o pensionato dell'Amministrazione dello Stato.

● Per ogni anno di servizio non di ruolo sono attribuiti due punti invece di uno.

● Ci perviene, mentre sta per uscire il nostro giornale l'errata corregge con cui il Ministero della Pubblica Istruzione ha colmato la lacuna della Circolare n. 408 sui trasferimenti degli insegnanti elementari, riguardo al computo del servizio prestato nelle scuole materne statali e comunali, che era stato dimenticato.

Per tale servizio sono attribuiti 2 punti per anno scolastico.

L'errata corregge ha introdotto anche una eccezione alla nota n. 4 della tabella valutativa C (titoli di servizio), per la quale la durata del servizio presso le scuole materne suddette come presso le scuole secondarie e artistiche, agli effetti della validità dell'anno, è quella stabilita dagli ordinamenti vigenti.

SCUOLE SPECIALI E CLASSI DIFFERENZIALI

Il compenso a favore del personale insegnante

In relazione a quesiti circa la corresponsione del compenso speciale agli insegnanti elementari delle scuole speciali e classi differenziali (legge 2 aprile 1968, n. 466, art. 1, 3° comma) ed a chiarimento delle disposizioni impartite con circolare n. 238 (prot. n. 2885/23) in data 8 maggio 1968, il Ministro

della Pubblica Istruzione il 23 dicembre 1970 ha inviato ai Provveditori agli studi una comunicazione del seguente tenore:

"Il compenso in parola, in applicazione dell'art. 1, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 466, è da attribuire agli insegnanti elementari di ruolo in servizio presso

scuole speciali o classi differenziali, per il periodo tra il 1° settembre ed il 30 giugno. Il compenso non compete, però, per i periodi di tempo nei quali manchi la prestazione del servizio per fatto dipendente dall'insegnante (congedi o aspettative).

Il compenso speciale, a termini della citata disposizione di legge, è dovuto agli insegnanti elementari non di ruolo in servizio presso scuole speciali e classi differenziali, in ragione del servizio prestato durante il periodo di insegnamento e degli esami. Al riguardo si precisa quanto segue distintamente per gli insegnanti con incarico triennale o nomina annuale e per gli insegnanti nominati per supplenze temporanee.

Per gli insegnanti con incarico triennale o nomina annuale la prestazione di servizio è assolta con la durata e la continuità richieste al personale di ruolo e pertanto la loro posizione — ai fini del compenso in parola — viene ad essere analoga a quella degli insegnanti di ruolo. Ciò stante, essendo necessariamente validi ai fini della corresponsione del compenso i giorni di vacanza previsti dal calendario scolastico ricadenti nel periodo di servizio nonché i giorni destinati agli esami quando questi non abbiano luogo e quando, per causa di forza maggiore, non abbiano a svolgersi lezioni, il compenso medesimo agli insegnanti di cui trattasi è da corrispondere in pratica con le stesse modalità sopraindicate per gli insegnanti di ruolo.

Per quanto concerne invece gli insegnanti nominati per supplenze temporanee, il compenso è dovuto, in conformità della già citata disposizione di legge, solo in ragione del servizio effettivamente prestato durante il periodo di insegnamento e degli esami".

Quanto previsto dalla comunicazione sopra riportata, dovrebbe essere esteso anche a tutte le altre prestazioni straordinarie connesse con la protrazione d'orario nelle scuole speciali.

Di tale problema la Segreteria Nazionale del SINAIE ha investito i competenti organi ministeriali.

Sospeso il concorso per i tecnico - pratici

Interrogazione al governo per iniziativa della CISNAL-SCUOLA

Il Ministero della Pubblica Istruzione ha reso noto che le prove scritte dei 31 concorsi per complessivi 448 posti di insegnante tecnico pratico negli Istituti Tecnici Industriali, per sopraggiunte ragioni organizzative in relazione al numero dei candidati, sono rinviate a data che sarà stabilita appena possibile.

Il comunicato ministeriale, dunque, fa carico a "sopraggiunte ragioni organizzative" della sospensione del concorso in parola (le prove scritte dovevano avere luogo il 2 febbraio prossimo). In effetti, ben 21464 sono le domande pervenute: il che, indubbiamente, pone grossi problemi e il Ministero ha confessato di non essere in grado di assolvere ai propri compiti istituzionali. Ne prendano atto, quei colleghi abituati ad affermare che tutto va bene!

La verità, però, è ancora un'altra. Ci sono state molte pressioni, specialmente da parte di alcuni ben individuati Sindacati, per fare sospendere i concorsi.

La ragione di questo atteggiamento va ricercata nel fatto che i posti messi a concorso erano la metà dei posti disponibili; l'altra metà era stata accantonata per l'assunzione in ruolo per effetto di leggi speciali (831 e sue estensioni). In parole chiare, con la sospensione si tenta di riservare tutti i posti (896) agli insegnanti che già prestano la loro opera nel campo della scuola (vedi non licenziabilità). Così facendo, però, si viene a precludere qualsiasi possibilità alle giovani leve che vogliono dedicarsi all'insegnamento. Ed è, questa, una ben grave responsabilità.

Non si può e non si deve, per

favorire un gruppo, ledere i diritti di un altro gruppo.

Preoccupati per il danno obiettivo che sarebbe derivato dalla sospensione (si pensi che questi concorsi danno titolo alla idoneità per l'inclusione nelle graduatorie per le supplenze) 1 Sindacati della CISNAL-SCUOLA, dinanzi alle prime "voci" avevano provocato la presentazione da parte degli onn. Roberti, Almirante, Pazzaglia fin dal 18 dicembre scorso di una interrogazione al Ministro della Pubblica Istruzione "per sapere se non intenda sollecitamente smentire la notizia secondo la quale l'Amministrazione della Pubblica Istruzione, dopo aver indetto 31 concorsi a cattedre di insegnante tecnico-pratico

per complessivi 448 posti (G.U. 277 del 31 ottobre 1970), intenderebbe recuperarli; notizia che ha destato legittimo allarme nei numerosissimi presentatori di domande per tali concorsi, e che appare tanto più strana, in quanto il bando era improntato al rispetto della normativa vigente in materia, tanto che aveva avuto il crisma di legittimità della Corte dei Conti.

Per sapere, inoltre, in quali tempi si intenda dar corso alle varie fasi dei concorsi in argomento".

Il Ministro ha risposto come abbiamo già detto. I danneggiati, però, sanno ora, almeno, la verità. Verità che non è sufficiente a ripagarli del danno subito, indubbiamente; ma che può indurli ad un preciso giudizio.

CESSIONE QUINTO STIPENDIO

A 10-5 E MENO ANNI

INTERESSI
E SPESE MODICHE

CELERITÀ
MASSIMA

C. I. F.

Via Ancona, 21

Tel. 851.148 - (00198) Roma

LETTERA AL DIRETTORE

Retribuzione differenziata?

Caro Direttore,

i provvedimenti emanati dal governo per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni non mi sembra che abbiano trovato una accoglienza favorevole da parte delle varie categorie. E ciò per il semplice fatto che molti problemi non sono stati... riassetati!

D'altra parte, dal momento che l'operazione riassetto fu ridotta ad una pura e semplice operazione aritmetica, invece di operare per una moralizzazione effettiva in maniera che sparissero le particolari indennità di vario tipo, le riserve propine dalle origini le più strane e i premi che spesso vengono elargiti sottobanco, perché la luce del sole farebbe impallidire per la vergogna e chi li dà e chi li riceve, da quel momento, dicevo, non ci si poteva aspettare altro.

Tra gli altri, caro Direttore, è rimasto insoluto un problema che mi sembra degno di esame e che mi accingo a sottoporre alla tua attenzione.

Come ben tu sai, in un tempo non lontano si giunse alla tabella unica delle retribuzioni per tutti gli statali. Cosa lodevole: a uguale lavoro, uguale retribuzione. Ma si dimenticò un piccolo particolare: lo stipendio che avrebbe permesso una vita decente, diciamo a Vattelapesca, non sarebbe stato sufficiente, in proporzione, nemmeno a soddisfare le più elementari esigenze a Roma o a Milano o in qualsiasi grande centro.

E non mi si ricordi, per carità, l'indennità di sede che viene corrisposta, nell'astronomica cifra a tutti nota (e che non vogliamo ricordare per non esporci alle beffe altrui!), a coloro i quali risiedevano ad una certa data in un dato posto. Agli altri, niente! E quelli che la percepiscono, se la vedono riassorbita negli assegni fami-

liari al momento della nascita del primo figlio.

Ora, caro Direttore, non ti sembra che questa situazione porti a degli scompensi non del tutto trascurabili?

E se questa mia diagnosi è esatta, non ti sembra che sia necessario giungere ad una retribuzione differenziata in maniera che questa corrisponda alle esigenze della famiglia rapportate al luogo ove si vive?

Una nuova indennità, dunque? Ebbene, sì! Ma una indennità giusta, atta a ristabilire un equilibrio sempre più compromesso e non certo per colpa di chi ne verrebbe a beneficiare, non riservata a conventicole che si sono arrogate il diritto al privilegio.

L'indennità in parola non deve portare, sia ben chiaro, ad una classificazione, dal punto di vista giuridico, degli insegnanti di prima e seconda estrazione. Al riguardo un esempio illuminante fu dato dal "deprecato regime" quando, abolendo nel 1942 le cinque categorie nelle quali erano divisi gli Insegnanti Elementari, dette a questi una regolamentazione giuridica unica ed uno stipendio uguale per tutti che, però, trovò il suo correttivo nell'indennità di carovita che aveva una consistenza diversa a seconda dei centri ove veniva espletata la funzione.

Come dicevo, ho voluto sottoporre alla tua attenzione, caro Direttore, questo problema perché, se tu pensi che sia di rilevante importanza, sarà necessario porlo anche all'attenzione della Nazione.

Vuole la CISNAL prendere l'iniziativa anche in questo campo?

Se lo farà, sii certo, caro Direttore, avrà la riconoscenza degli insegnanti, di decine di migliaia di statali interessati e del tuo

Ulisse

Ansia per la legge n. 2734

L'impegno e gli emendamenti del SISEIE

Il disegno di legge n. 1033 recante "Iniziativa scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionali da attuare all'estero a favore dei lavoratori italiani e loro familiari", dopo l'approvazione — avvenuta il 30 settembre 1970 — da parte della III Commissione Permanente (Affari Esteri) del Senato, è passato alla Camera dei Deputati ove ha preso il numero 2734 ed è stato assegnato alla III Commissione (Affari Esteri) in sede legislativa.

La discussione avrà inizio dopo che le Commissioni interessate, e precisamente: la I (Affari Costituzionali), la V (Bilancio), la VIII (Pubblica Istruzione), la XIII (Lavoro) avranno fatto pervenire il loro parere.

Il provvedimento è atteso con giustificata ansia anche dai maestri non di ruolo che da tanti anni oramai si dedicano all'insegnamento della lingua italiana in quei corsi per i figli dei lavoratori italiani all'estero di cui abbiamo già ampiamente trattato su questo stesso giornale. Il disegno di legge così come è, però, non risolve affatto i loro problemi.

Questi insegnanti (è detto in una comunicazione che hanno fatto direttamente pervenire al Sindacato Insegnanti Scuole Elementari Italiane all'Estero della CISNAL), si lamentano non tanto del trattamento economico, che potrebbe anche essere accettabile, bensì della loro posizione giuridica e del loro rapporto di lavoro.

Dipendono da un Ente Consolare (CO.A.SC.IT.) che spesso si trova nell'impossibilità di pagare lo stipendio a fine mese (sull'argomento, come è noto, il SISEIE promosse una interrogazione parlamentare che valse a sbloccare, nel giugno scorso, la situazione).

I rapporti con detto Ente sono definiti da un contratto annuale che lascia tutti nell'incertezza e non dà nessuna garanzia per lo avvenire.

Gli insegnanti non di ruolo del Benelux, vogliono e chiedono: sicurezza economica, morale e sociale, convinti, dopo tanti anni di servizio reso agli Italiani che lavorano all'estero, di avere questo diritto.

Nel Congresso di Bruxelles del giugno 1969 furono promessi miglioramenti alla loro situazione divenuta insostenibile, in nome di una proposta di legge, la n. 1033, il cui testo era sconosciuto.

Le medesime cose furono ribadite e riconfermate nel 2° Congresso del settembre 1970, sempre appellandosi alla suddetta proposta di legge.

Gli insegnanti, venuti a conoscenza del testo della 2734 (ex 1033) con gli annessi emendamenti, l'hanno trovata assolutamente insufficiente in ciò che riguarda i loro reali interessi: l'art. 10, infatti, tenuto conto dell'attuale sistema di valutazione del servizio che assegna un massimo di 10 punti, favorisce solo quegli insegnanti che hanno prestato servizio per un numero di anni inferiore a 5.

Gli insegnanti del Benelux, pertanto, chiedono:

1) rapporto continuativo di lavoro e comunque la non licenziabilità (dopo 2 anni di servizio ritenuto valido dalle autorità locali);

2) dipendenza dal Ministero Affari Esteri;

3) valutazione del servizio pre-ruolo all'estero dei maestri non di ruolo come quello dei maestri già in ruolo;

4) trattamento economico con scatti biennali e legato all'aumento del costo della vita;

5) concorsi speciali, con solo esame orale, abbinati a quelli ordinari, riservati agli insegnanti non di ruolo che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero per almeno 3 anni con qualifica non inferiore a buona.

Queste ed altre richieste il SISEIE-CISNAL si impegna a sostenere, attraverso i parlamentari che appoggiano la sua azione in Parlamento, al momento della discussione del provvedimento al fine di dare serenità e dignità ad una categoria che contribuisce validamente a tenere alto il buon nome d'Italia in terra straniera.

Personale non insegnante

La Segreteria Nazionale del SIME-CISNAL ha discusso i problemi relativi al personale non insegnante.

Dopo aver ricordato che le rivendicazioni della categoria sono ancora di là da venire, ha riaffermato quelli che sono i punti fermi della prossima azione di protesta:

— modifica dell'art. 4 del d.d.l. delega sullo Stato Giuridico. Il personale non insegnante deve avere un proprio Stato Giuridico che affronti integralmente l'eterno problema di natura giuridica della carriera;

— riconoscimento di tutti i servizi comunque prestati;

— definizione chiara e precisa, nel medesimo art. 4, dei principi in ordine alle mansioni del personale non insegnante;

— istituzione del direttore amministrativo, cui devono essere conferite tutte le incombenze amministrative-contabili, riservando ai Capi d'Istituto le sole competenze didattiche;

— modifica della figura del "bidello" con l'istituzione dell'"aiu-

tante tecnico". L'ausiliario deve essere l'assistente e il sorvegliante degli alunni; il collaboratore degli insegnanti e il responsabile dei materiali didattico-scientifici. I bidelli debbono essere esonerati dai servizi di pulizie di ogni ambiente scolastico, ivi compresi gli uffici di Presidenza e di Segreteria (proposta di legge n. 314 presentata alla Camera dei Deputati dagli onn. Turchi Menicacci e Nicotia), pulizie da affidarsi, con contratti di appalto, a personale estraneo alla scuola;

— revoca della circ. min. n. 312 dell'8 ottobre 1970. L'orario di servizio deve essere di sei ore giornaliere continuative per tutto il personale non insegnante. Nelle scuole ove funziona il doppio turno di lezione, una parte del personale presterà servizio la mattina ed una parte il pomeriggio; il lavoro straordinario non deve essere obbligatorio ma facoltativo ed equamente retribuito;

— revisione degli organici del personale. La scuola ha bisogno, oltre ad un segretario (o direttore amministrativo), di un applicato fino a 300 alunni, di un secondo applicato da 300 a 600 alunni e così via;

— sostituzione immediata del personale comunque assente dopo il sesto giorno;

— nuove norme di reclutamento mediante graduatorie provinciali annuali ad esaurimento e rinnovabili, graduatorie compilate da una Commissione di cui facciano parte tutte le componenti sindacali, senza discriminazioni;

— immissione in ruolo dopo un anno di servizio (6 mesi per combattenti e categorie assimilate);

— collocamento a riposo, per limiti di età, dal 1° ottobre successivo al compimento del 60° anno di età. Al 35° anno di servizio, il trattamento deve essere ragguagliato all'intero stipendio in godimento;

— revisione delle quote di agguinta di famiglia.

ART. 4.

Il servizio prestato nel ruolo speciale è, a tutti gli effetti, considerato come servizio prestato nel ruolo di provenienza, del quale gli impiegati continueranno a godere il trattamento economico e di carriera.

ART. 5.

I comandi disposti prima dell'entrata in vigore della presente legge vengono a cessare non appena siano conclusi gli adempimenti previsti nei precedenti articoli 1 e 2.

ART. 6.

All'atto dell'ampliamento degli organici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero della P.I., gli impiegati appartenenti al ruolo speciale previsto dalla presente legge, saranno, a domanda, inquadrati nelle corrispondenti carriere della stessa amministrazione centrale e periferica, nel limite massimo del 50 per cento dei posti disponibili nelle singole carriere.

ART. 7.

Salvo quanto previsto dai precedenti articoli e dall'art. 34 del D.P.R. 28 dicembre 1970 n. 1077 gli impiegati, oggetto della presente legge, non possono essere utilizzati per compiti diversi da quelli per i quali sono stati istituiti i ruoli cui essi appartengono.

ART. 8.

Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i normali stanziamenti di bilancio, e ove necessita mediante storni tra i vari capitoli relativi alle retribuzioni.

IN UNA PROPOSTA DI LEGGE PROMOSSA DALLA CISNAL-SCUOLA

Ruolo speciale ad esaurimento per i non insegnanti comandati

I Sindacati della CISNAL-SCUOLA hanno promosso una proposta di legge per l'istituzione di un ruolo speciale ad esaurimento per il collocamento del personale non insegnante comandato presso la amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione o presso altre amministrazioni statali e presso enti pubblici. La proposta di legge reca le firme degli onn.li Roberti, Almirante, Pazzaglia. Ecco il testo del provvedimento.

ART. 1.

Gli impiegati della carriera direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e degli annessi licei artistici, delle accademie di arte drammatica e danza e gli impiegati della carriera di concetto, esecutiva ed ausiliaria degli istituti di istruzione secondaria ed artistica che prestano servizio, presso gli uffici del Ministero della Pubblica Istruzione, dei Provveditorati agli Studi, di altre amministrazioni statali o di enti istituzionalmente operanti nel settore della Pubblica Istruzione e soggetti a vigilanza, sono — a domanda, da presentarsi entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge — collocati in un ruolo speciale ad esaurimento.

ART. 2.

Il collocamento nel ruolo speciale ad esaurimento è disposto per non più di 1000 unità, previo giudizio di idoneità espresso dal capo dell'ufficio presso il quale l'impiegato presta servizio.

Qualora il numero dei richiedenti risulti superiore al contingente predetto, sono esclusi dal collocamento medesimo coloro che prestano servizio da minor tempo presso gli uffici di cui all'art. 1.

Qualora tale numero risulti infe-

riore, è consentito collocare nel ruolo anzidetto — tenendo conto del possesso di eventuali titoli specifici e di esperienze di lavoro connesse con lo svolgimento dei compiti previsti dalle nuove attribuzioni — altro personale di ruolo delle carriere indicate nell'art. 1, attualmente non comandato, che ne faccia domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I posti e le sedi lasciati liberi dagli impiegati di cui all'articolo 1 sono considerati vacanti ad ogni effetto.

Gli impiegati non collocati nel ruolo speciale ad esaurimento, saranno restituiti al proprio ruolo di appartenenza.

ART. 3.

Gli impiegati collocati nel ruolo speciale sono — a domanda e per comprovati gravi motivi — restituiti ai ruoli di provenienza con decreto del Ministro della P.I., su conforme parere del Consiglio di Amministrazione.

Le restituzioni di cui al comma precedente potranno essere disposte non prima che sia trascorso un biennio dalla data di collocamento nel ruolo speciale e nel limite del 10 per cento delle unità collocate nel ruolo stesso, ripartito tra le varie carriere.

L'impiegato restituito ai ruoli di provenienza ha diritto di fruire, a sua richiesta, della precedenza per i posti eventualmente vacanti nel comune o nell'istituto nel quale prestava servizio prima del suo collocamento nel ruolo speciale.

L'impiegato, comunque, non può essere destinato se non a domanda a posti situati fuori dalla provincia in cui presta servizio.

M.A.R.C.

RICAMI CLASSICI

Roma

DISPOSTI CON ORDINANZA DAL MINISTRO DELLA P.I.

I trasferimenti nelle scuole superiori

Pubblichiamo di seguito il testo dell'ordinanza ministeriale recante:

Trasferimenti e passaggi del personale direttivo ed insegnante degli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado e dei professori di educazione fisica per l'anno scolastico 1971-72.

I capi d'istituto e i professori degli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado che aspirano al trasferimento o al passaggio per l'anno scolastico 1971-72 debbono fare domanda al Ministero, per il tramite gerarchico, entro il 10 febbraio 1971.

Le domande, redatte su carta legale, devono contenere, come da modello riportato in calce, l'indicazione delle generalità dell'interessato, della cattedra e della sede e istituto di titolarità, dell'istituto o dell'ufficio presso il quale presta servizio per comando o per assegnazione provvisoria nel corrente anno scolastico, nonché le sedi richieste, elencate in rigoroso ordine di preferenza e in numero non superiore a dieci. A tale indicazione deve seguire l'elenco dei documenti allegati.

Quando nelle sedi richieste esistono più istituti dello stesso tipo, l'istante potrà anche elencare, per ciascuna delle sedi richieste, l'ordine di preferenza degli istituti, indicandone l'intitolazione o l'indirizzo.

I trasferimenti a cattedre costituite nelle sezioni staccate vengono disposti soltanto se l'aspirante ne abbia fatto esplicita richiesta. Le cattedre funzionanti presso sezioni staccate fanno parte integrante dell'organico dell'istituto da cui dipendono, e pertanto, i trasferimenti da una sezione staccata ad un altro istituto della sede principale devono essere considerati come da uno ad altro istituto della stessa sede. I movimenti dei professori da corsi della sezione staccata a corsi della sede principale e viceversa, vengono disposti con precedenza su ogni altro trasferimento. Gli stessi criteri valgono per i movimenti dei professori titolari in sezioni staccate rese autonome dal 10 ottobre 1970 e aspiranti al trasferimento nella sede centrale dell'istituto o in altri istituti della stessa sede. Del punteggio si terrà conto nel caso in cui gli aspiranti siano più di uno.

Limitatamente agli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, i trasferimenti a cattedre della sede centrale che comportano completamente di orario nelle sezioni staccate (scienze naturali, disegno, storia dell'arte) saranno considerati trasferimenti presso la sede centrale; i professori, che non intendono essere trasferiti a cattedre comportanti il completamento d'orario nelle sezioni staccate, dovranno dichiararlo esplicitamente nella domanda e nella scheda.

Come noto, a norma dell'art. 1 del D.L. 19 giugno 1970, n. 366, convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 1970, n. 571, possono essere istituite cattedre nei corsi diurni e serali anche utilizzando le ore di insegnamento disponibili nelle classi funzionanti che non concorrono a costituire un corso completo, purché nel complesso le ore di insegnamento non siano inferiori a quelle previste per l'istituzione di una cattedra della stessa materia. A tal fine sono impiegate anche le ore disponibili nelle sezioni staccate o nelle scuole coordinate o in corsi e classi di altri istituti dello stesso tipo funzionanti sia nella stessa sede sia in sede diversa della medesima provincia sempreché sia facilmente raggiungibile.

I trasferimenti in tali cattedre che vengono convenzionalmente denominate cattedre-orario, saranno disposti soltanto se gli interessati avranno risposto affermativamente alla relativa domanda contenuta nell'apposita colonna della scheda dei trasferimenti.

Nell'ipotesi in cui la cattedra-orario sia costituita tra istituti diversi, il docente sarà considerato titolare nel primo dei due istituti che verranno indicati nel Bollettino Ufficiale del Ministero che pubblica l'elenco del personale trasferito, per cui se successivamente si determinerà un aumento di ore tale da consentire l'istituzione di una cattedra completa nell'istituto di titolarità, l'interessato sarà automaticamente assorbito nel solo organico dell'istituto in questione.

Qualora in un istituto siano disponibili più cattedre-orario di cui alcune interamente costituite nell'ambito dello stesso istituto ed altre con completamento in sezioni staccate dell'istituto stesso o in istituti vicini, a queste ultime saranno assegnati i docenti che avranno ottenuto il trasferimento con punteggio inferiore.

Per l'insegnamento dell'educazione fisica, le nuove norme devono essere considerate sussidiarie a quelle in vigore, in particolare per quanto riguarda la possibilità del completamento dell'orario anche in scuole o istituti (non necessariamente dello stesso tipo) in sezioni staccate, in scuole coordinate o in corsi classi di altre scuole o istituti funzionanti sia nello stesso comune sia in comune diverso della medesima provincia sempre che sia facilmente raggiungibile.

Coloro che desiderano il trasferimento anche in cattedre che funzionino in corsi serali dovranno esplicitamente indicarlo nella scheda.

Per il passaggio, anche con trasferimento di sede, da un istituto ad un altro di tipo diverso, a cattedre appartenenti alla medesima classe di concorso, deve essere presentata una sola domanda (es. il professore di latino e storia di un istituto magistrale presenterà una sola domanda per il trasferimen-

to a cattedre di latino e storia in un altro istituto magistrale o di italiano e latino nei licei classici e nei licei scientifici, il professore di italiano e storia di un istituto tecnico commerciale produrrà una sola domanda per il trasferimento a cattedra di italiano e storia negli istituti tecnici industriali o agrari, ecc.).

Per il passaggio ad altro istituto di tipo diverso da quello in cui l'istante è titolare a cattedra appartenente a diversa classe di concorso, ai sensi del R.D. 11 ottobre 1934, n. 2107 o del D.M. 31 luglio 1941 (Bollettino Ufficiale n. 50), deve essere presentata una domanda in carta legale per ogni tipo di istituto, ma una sola deve essere documentata, bastando per le altre il riferimento alla documentazione allegata alla prima. Ciascuna domanda va indirizzata alla Direzione Generale da cui dipende il tipo di scuola al quale si chiede di passare.

I professori di lingua e lettere italiane, storia ed educazione civica, e di italiano, storia ed educazione civica che chiedono il trasferimento o il passaggio a cattedre degli istituti tecnici, devono indicare se la richiesta si riferisce indifferentemente all'insegnamento del corso biennale o triennale oppure esclusivamente in uno solo dei suddetti corsi. I movimenti dei professori di lingua e lettere italiane, storia ed educazione civica dal corso biennale al corso triennale dello stesso istituto tecnico e viceversa vengono disposti, sulla base delle domande presentate a norma della presente ordinanza con precedenza sui trasferimenti.

Analogamente si provvederà per i movimenti tra le cattedre di prima lingua e seconda lingua straniera e tra le cattedre di ragioneria e computisteria e tecnica commerciale negli istituti tecnici commerciali.

Si rende noto che i passaggi dei presidi da uno ad altro tipo di istituto tecnico saranno effettuati a norma del D.M. 4 ottobre 1966, pubblicato sul Bollettino Ufficiale, parte prima del 22 dicembre 1966, n. 52, in base al quale i presidi degli istituti tecnici possono passare da uno ad altro tipo di istituto tecnico a condizione che siano forniti di laurea che consenta l'ammissione al concorso a posti di preside corrispondente al tipo di istituto cui chiedono il passaggio. Per il passaggio alla presidenza degli istituti tecnici agrari, industriali e nautici, è necessario inoltre, che il preside abbia fatto parte in passato dei ruoli dei professori di materie tecniche del tipo di istituto cui chiede il passaggio, oppure provenga da una cattedra da cui sia ammesso il passaggio a cattedra di materie tecniche del medesimo tipo di istituto.

Distinte domande devono essere presentate per ciascun tipo di istituto cui si chiede il passaggio.

Non possono chiedere il passaggio ad altri tipi di istituto i professori sia di ruolo ordinario che di ruolo speciale transitorio, titolari in scuole medie.

Le cattedre esistenti negli istituti di secondo grado ammessi ai Convitti Nazionali possono essere conferite per trasferimento solo agli insegnanti immessi in ruolo ai sensi della legge 9 marzo 1967, n. 1560; detti docenti, d'altro canto, possono chiedere il trasferimento solo da una ad altra scuola secondaria dei Convitti Nazionali.

Si avverte che le cattedre istituite nelle classi di collegamento dei licei scientifici ed istituti magistrali ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 468 non verranno conferite per trasferimento, in attesa della sistemazione degli insegnanti appartenenti alle categorie previste dalla legge 23 giugno 1970, n. 482. I professori già di ruolo speciale

transitorio nelle preesistenti scuole medie o di avviamento professionale inquadrati nel ruolo ordinario nelle scuole medie che attualmente prestano servizio nelle classi di collegamento dei licei scientifici e degli istituti magistrali, non possono chiedere il trasferimento in classi di collegamento di altre scuole, ma soltanto il trasferimento nelle scuole medie ai cui ruoli continuano ad appartenere a tutti gli effetti fino a quando non avrà esecuzione la citata legge 1970, n. 483.

Parimenti i professori già di R.S.T. nelle classi di collegamento degli Istituti tecnici attualmente in servizio nel biennio di tali istituti, possono chiedere di essere trasferiti solo nelle scuole medie nei cui ruoli ordinari sono a tutti gli effetti inquadrati.

Le domande dei Capi d'Istituto dovranno essere corredate delle eventuali pubblicazioni edite dopo la nomina a preside, nonché dei documenti attestanti il possesso di altri titoli parimenti acquisiti dopo la nomina a preside.

Le domande dei professori, sia di trasferimento, anche in sede, sia di passaggio, debbono essere corredate delle schede (di colore verde per i trasferimenti in sede, bianco per i trasferimenti da fuori sede, arancione per i passaggi). Ad ogni domanda debbono essere allegate tante schede quante sono le sedi richieste.

In ciascuna scheda debbono essere riportate, nello stesso ordine di preferenza tutte le sedi o scuole indicate nella domanda.

Nel caso in cui l'aspirante produca contemporaneamente domanda di trasferimento e domanda di passaggio da un istituto di istruzione classica, scientifica e magistrale a un istituto di istruzione tecnica o viceversa, deve esplicitamente dichiarare su ciascuna scheda se intende dare la precedenza alla domanda di trasferimento ovvero a quella di passaggio. La valutazione dei titoli sarà fatta in base alla documentazione che gli interessati avranno prodotto tenendo conto delle avvertenze contenute nella scheda. Si fa presente, inoltre, che i professori provenienti dai ruoli della scuola media nei quali erano stati aggiunti ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 603, dovranno produrre apposita documentazione con indicazione delle qualifiche riportate.

I servizi di ruolo riconosciuti o in corso di riconoscimento con decreti dei Provveditori agli Studi, agli effetti della carriera (prestati come assistenti nelle Università; come appartenenti al personale educativo e direttivo dei Convitti Nazionali; come insegnanti d'istituti parreggiati; come insegnanti elementari) debbono essere dichiarati e documentati, a cura degli interessati o mediante copia dei provvedimenti di riconoscimento con gli estremi di registrazione alla Corte dei Conti, o, qualora i provvedimenti stessi non siano ancora stati emessi o perfezionati, mediante certificati che comprovino detti servizi completati dalle relative qualifiche.

I professori che ne abbiano interesse possono chiedere anche il trasferimento per un anno alle cattedre occupate dai professori fuori ruolo da meno di un triennio a disposizione del Ministero degli Affari Esteri, ai sensi dell'art. 1 del T.U. 12 febbraio 1960, n. 740 e dell'art. 4 del D.P.R. 23 gennaio 1967, n. 215. Tali trasferimenti saranno disposti secondo le norme del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, quando in nessuna delle sedi richieste vi siano cattedre vacanti, a meno che l'interessato non abbia esplicitamente dichiarato nella domanda che, fra le sedi richieste ve ne sia, nell'ordine una o più di una alle quali aspiri con precedenza assoluta, per il solo anno scolastico 1971-72, ai sensi delle norme sopracitate.

I Capi d'istituto integreranno le istanze degli interessati con le loro eventuali osservazioni e con le indicazioni delle qualifiche relative al servizio di ruolo negli anni scolastici dal 1965-66 al 1969-70, specificando i motivi dell'eventuale mancanza di qualche qualifica.

Il Capo d'Istituto, inoltre, avrà cura di dichiarare in rapporto alla voce "delezioni" contenuta nella tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1956, n. 523, sempre in calce alla domanda, se siano state inflitte all'interessato punizioni disciplinari.

Le domande, corredate delle apposite schede e relativa documentazione saranno trasmesse entro il 6 febbraio 1971, dai Capi d'Istituto ai Provveditori agli Studi, i quali entro il 12 febbraio 1971, dopo averle raggruppate per materia d'insegnamento e per tipo di scuola, avranno cura di inviarle insieme con quelle dei Capi d'Istituto alle competenti Direzioni generali.

Le domande dei professori di educazione fisica saranno trasmesse dai Provveditori agli Studi all'Ispettorato per la Educazione fisica e sportiva.

Per il personale in assegnazione provvisoria le operazioni predette saranno compiute entro i termini fissati dalle autorità scolastiche della sede provvisoria; nel caso di personale in servizio presso gli Uffici le domande saranno trasmesse dal Capo dell'Ufficio (il quale le integrerà con le indicazioni di spettanza del Capo d'Istituto) al Provveditore agli Studi competente per territorio.

Le domande di rinuncia al trasferimento o al passaggio richiesto potranno essere prese in considerazione soltanto se perverranno al Ministero prima del 31 marzo 1971.

I trasferimenti del personale direttivo ed insegnante degli Istituti professionali vengono disposti esclusivamente in fa-

vore del personale che sia già di ruolo nei medesimi istituti. A tal personale, ai sensi delle disposizioni vigenti, non è consentito il passaggio ad altri tipi di scuole o istituti.

Per quanto riguarda le assegnazioni provvisorie dei presidi e dei professori di istituti di istruzione secondaria di secondo grado, saranno date disposizioni con successiva ordinanza, in relazione alla nuova disciplina prevista dalla legge 19 ottobre 1970, n. 821.

Ed ecco il modulo di domanda:
AL MINISTERO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Direzione Generale
ROMA

Il sottoscritto (prov.) nato a il residente in via — preside o titolare di — presso l'istituto di ed in servizio per il corrente anno scolastico nel per — comando o assegnazione provvisoria chiede di passare o di essere trasferito — dal 10 ottobre 1971 ad una delle cattedre e delle sedi sottelenate in rigoroso ordine di preferenza:

1) 2) 3) 4) 5)
6) 7) 8) 9) 10)

Il sottoscritto fa altresì presente di aver prodotto domanda di passaggio o trasferimento all'istituto relativamente alle seguenti sedi nonché di dare precedenza alla domanda di passaggio o di trasferimento.

Si allegano n. schede ed i seguenti documenti

oppure sottelenati documenti sono stati trasmessi, in allegato alla domanda di passaggio o di trasferimento, alla Direzione Generale

di codesto Ministero,
Data Firma

Un discorso nuovo

(Continua da pag. 1)

Nello stipendio di questo mese gli insegnanti, come tutti gli altri dipendenti dallo Stato, troveranno l'aumento della contingenza. Ci si è domandati se si tratta veramente di un aumento e non, piuttosto, di una effettiva diminuzione del potere di acquisto dello stipendio? E' da ricordare che la contingenza agisce soltanto su una fascia di quarantamila lire, per cui rimangono scoperti almeno due terzi dello stipendio — e ci riferiamo a quelli più bassi — che quindi non viene affatto adeguato al mutato costo della vita e perciò si ha una perdita secca — come minimo — di cinquemila lire mensili. Inoltre, non va dimenticato il fatto che la contingenza è corrisposta con un anno di ritardo, per cui quanto viene percepito non basta nemmeno a coprire la svalutazione normale e corrente della lira.

Gli assegni familiari dovrebbero servire a coprire il fabbisogno dei componenti. E' lapalissiano. A parte l'esiguità della cifra, essi sono rimasti immutati qual pietra che non crolla. E' necessario che siano commisurati all'effettivo costo della vita e legati al variare della contingenza perché continuino ad assolvere al compito per il quale sono stati istituiti.

Una recentissima indagine dell'Istituto Centrale di Statistica (organo dello Stato) fissa la spesa media mensile per ogni componente della famiglia italiana in lire 45.048 il che, se si considera una famiglia tipo di quattro persone, equivale a lire 180.192. Bene, e la differenza tra questa cifra e quella rappresentata da stipendi di 103, 105, 120, 150 mila lire?

Questi i problemi, i grossi problemi veramente scottanti che è necessario risolvere se si vuole ridare dignità e decoro a quanti operano nel mondo della Scuola.

Direttore responsabile
EDELVAIS MOSCHINI

Aut. Trib. Roma n. 10747 del 24-1-1966

Tip. DAPCO - Via Dandolo, 8 - Roma

Disparità di stipendio

(Continua da pag. 1)

mentare considerazione che *attribuzioni e responsabilità* degli insegnanti, appartenenti allo stesso ruolo, sono identiche indipendentemente dalla anzianità di servizio.

Ed infatti, una cosa sono le attribuzioni e le conseguenti responsabilità dell'insegnante (che trovano espressione nell'istituto della *qualifica*), altra cosa è la sua *anzianità di servizio*. Da ciò deriva che la retribuzione dell'insegnante, come quella di ogni altro impiegato civile o militare dello Stato, deve, a nostro avviso, essere commisurata alle due componenti della carriera dell'insegnante: *qualifica ed anzianità*. Alla *qualifica* deve corrispondere il *parametro*; all'*anzianità di servizio*, deve corrispondere lo scatto biennale.

Niente di tutto ciò è stato realizzato.

Malgrado la precisa disposizione della legge-delega, sono previsti (in violazione, quindi, di tale legge e della stessa costituzione):

- n. 5 parametri di stipendio per i professori di ruolo A;
- n. 4 parametri di stipendio per i professori di ruolo B, per i professori di ruolo C, per gli insegnanti elementari.

Pluralità di parametri in relazione a che cosa? Forse alle diverse attribuzioni e responsabilità? No, perché non esistono.

Nella mente del legislatore governativo, la pluralità dei parametri dovrebbe commisurare la diversa anzianità di servizio! Così stando le cose, gli insegnanti sarebbero gli unici tra gli impiegati dello Stato a godere di uno strano privilegio (!): due sistemi di progressione della retribuzione a titolo di anzianità di servizio! E come mai, ci chiediamo, gli impiegati civili e militari dello Stato non hanno mai denunciato tale privilegio?

Ma la verità è un'altra.

Gli insegnanti sono gli unici impiegati dello Stato (tra civili e militari) la cui valutazione economica della *qualifica* subisce, in termini di stipendio, una decurtazione in ragione della anzianità di servizio. "Tu, insegnante di lettere al terzo liceo sezione B, vali meno del

tuo collega, insegnante di lettere al terzo liceo della sezione C della stessa scuola, perché tu hai meno anni di servizio... Ergo, la licenza liceale degli alunni della sezione B varrà meno della licenza liceale degli alunni della sezione C..."

Storielle a parte, è evidente che se la licenza liceale della sezione B vale quanto la licenza liceale della sezione C, questa è la prova che gli insegnanti che a quella maturità hanno condotto gli allievi hanno svolto le stesse mansioni. E a parità di mansioni, afferma la legge delega 775/1970, deve corrispondere *uguale trattamento economico*. E' questa l'unica condizione che si pone nel determinare il trattamento economico dell'impiegato (civile o militare) dello Stato e, quindi, dell'insegnante.

Ed ecco perché, come più volte abbiamo avuto occasione di affermare, noi siamo dell'avviso che la retribuzione dell'insegnante debba essere informata ai seguenti principi:

- stipendio base unico per tutti gli insegnanti appartenenti allo stesso ruolo;
- scatti biennali percentuali per l'anzianità di servizio.

Pur confermando le riserve già espresse relativamente al sistema di calcolo dei parametri fissati dal decreto presidenziale (v. "La Scuola Nazionale", 20 ottobre 1970), diciamo, a solo titolo esemplificativo, che lo stipendio unico base dovrebbe essere ragguagliato, in ciascun ruolo, all'attuale ultimo parametro:

professore di ruolo A: par. 443
professore di ruolo B: par. 397
professore di ruolo C: par. 307

insegnante tecnico-pratico: parametro 307
insegnante elementare: par. 307.

Perché all'ultimo parametro?

Perché attualmente esso indica la valutazione economica che l'ordinamento giuridico fa delle attribuzioni e delle responsabilità (mansioni - qualifica) dell'insegnante. Come abbiamo già detto, i parametri inferiori li consideriamo il risultato di una ingiustificabile decurtazione da tale valore economico (stipendio base) della qualifica.